IN SEDE REFERENTE

(1905) ***Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario***

(591) ***GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto***

(874) ***POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati***

(970) ***COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo***

(1387) ***VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della* governance *di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori***

(1579) ***Mariapia GARAVAGLIA ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore si è espresso sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, pubblicati in allegato a quella seduta.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore, invitando tuttavia il presentatore a ritirare l'emendamento 12.14. Si esprime poi in senso favorevole al 12.16, a condizione che esso sia riformulato nel senso di mantenere il comma 3 dell'articolo 12, espungendo tuttavia il riferimento alla commissione di cui all'articolo 9. Manifesta infine parere contrario sul 12.53.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) si dichiara disponibile a modificare il 12.16 nel senso indicato dal rappresentante del Governo, mantenendo così fermo un principio cui l'Esecutivo tiene in modo particolare, senza tuttavia ledere l'autonomia universitaria. Pur rivendicando di aver proposto la soppressione integrale del comma 3 in un'ottica di valorizzazione delle università, per coerenza di sistema conferma quindi l'intenzione di accettare la riformulazione avanzata dal sottosegretario Pizza.

Inoltre, in considerazione del parere contrario espresso dal Governo sul 12.53, modifica il proprio parere precedentemente reso sul 12.48, esprimendo una valutazione favorevole. Rammenta che la propria preoccupazione era di evitare la nomina politica delle commissioni di selezione e a tal fine aveva suggerito il metodo del sorteggio. Conferma del resto di ritenere inaccettabile che una quota di ricercatori a contratto sia gestita a livello ministeriale. Poiché tuttavia l'Esecutivo è contrario ad una diversa modalità di formazione delle commissioni, ritiene preferibile sopprimere l'intero comma 9.

Con riferimento al 12.16, il senatore RUSCONI (*PD*) prende atto dell'intenzione del relatore di riformularlo secondo le indicazioni del Governo. Ritiene tuttavia che ciò configuri la presentazione di un nuovo emendamento, rispetto al quale reputa doveroso concedere ai senatori un adeguato tempo di riflessione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*), alla luce delle considerazioni del senatore Rusconi, ritira del tutto l'emendamento 12.16.

Si passa alle votazioni.

La senatrice GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 12.58, che a suo avviso rappresenta lo snodo della riforma. Al riguardo, giudica il parere contrario su di esso espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo in assoluta coerenza con l'incapacità della maggioranza di affrontare una riforma di sistema. Nel predisposizione del testo, il suo Gruppo ha peraltro cercato di seguire la logica del provvedimento ministeriale, modificandone tuttavia la metodologia. Il nuovo articolo 12 proposto è infatti di assai più agevole lettura, non contenendo

rinvii ma solo norme dirette. In particolare, il comma 1 valorizza il ruolo dei ricercatori, senza i quali le università non potrebbero davvero sostenere il carico didattico. Il comma 2 individua i destinatari dei contratti, secondo procedure pubbliche di selezione, basate su un *curriculum* scientifico e professionale di alto livello. Il comma 3 individua una commissione di selezione formata con il metodo dell'elezione anziché del sorteggio. Il testo presuppone altresì la programmazione delle assunzioni e in tal senso ella esprime rammarico per la mancata approvazione di un precedente emendamento con il quale venivano individuate apposite risorse. La *tenure track* senza programmazione economica pluriennale rischia infatti di non condurre mai alla stabilizzazione nel ruolo degli associati. L'articolo valorizza altresì il ruolo dell'ANVUR quale crocevia della valutazione. Raccomanda quindi vivamente l'approvazione dell'emendamento, quale messaggio chiaro ai ricercatori a tempo determinato che, ribadisce, rappresentano la colonna portante delle università.

L'emendamento 12.58, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.2 interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale sollecita la valorizzazione del dottorato di ricerca. Chiede altresì le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che le finalità sottese all'emendamento 12.2 sono implicite nel testo del Governo.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale, condividendo l'obiettivo di valorizzare il dottorato di ricerca, si augura peraltro che in Assemblea sia presentata una formulazione che fughi ogni possibile dubbio al riguardo.

L'emendamento 12.2 è indi posto ai voti e respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 12.4.

I senatori RUSCONI (*PD*) e PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) aggiungono la propria firma all'emendamento 12.5.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) afferma che, anche in questo caso, la finalità dell'emendamento è compresa nel testo del Governo ed invita a tenere conto di tale interpretazione nella futura applicazione della legge.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.7 (fatto proprio dal senatore RUSCONI (*PD*)).

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 12.9 e 12.10 (cui ha aggiunto la propria firma).

L'emendamento 12.11 è dichiarato decaduto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), la Commissione approva il 12.13.

L'emendamento 12.14 è dichiarato decaduto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.15, che, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 12.17, 12.18 e 12.19 sono dichiarati decaduti.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 12.20 interviene il senatore LIVI BACCI (*PD*) il quale fa presente che la logica della proposta è di evitare che il rinnovo del contratto sia disposto da una commissione che riproduca la stessa composizione di quella che ha assegnato il primo contratto triennale, favorendo così una migliore valutazione del merito nonché l'indipendenza di giudizio.

Posto ai voti, l'emendamento 12.20 non è approvato.

L'emendamento 12.21 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) domanda le ragioni del parere contrario sul 12.22, tenuto conto che esso precisa a chi spetta la titolarità della valutazione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritiene preferibile che siano gli statuti a decidere a chi spetti tale valutazione, in ossequio al principio di autonomia.

Posto ai voti, l'emendamento 12.22 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha fatto proprio il 12.23, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira il 12.24, preannunciandone una riformulazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.25 che si colloca nel solco della responsabilizzazione degli atenei connessa all'autonomia. Ritiene infatti che le università debbano programmare le risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto onde non disattendere le aspettative dei relativi destinatari. Si dichiara peraltro stupita dal parere contrario espresso dal relatore.

Posto in votazione, il 12.25 non è approvato, con conseguente preclusione del 12.27.

Il senatore CERUTI (*PD*) raccomanda a sua volta l'approvazione del 12.26, in linea con i due emendamenti precedenti, sottolineando la necessità che le università chiamino direttamente coloro i quali, tra i destinatari dei contratti, conseguono l'abilitazione alla funzione di professore associato. Reputa altresì necessario che tali soggetti, dopo il secondo contratto, siano inquadrati nel ruolo di professore associato, altrimenti risulta vanificato l'investimento fatto attraverso i due contratti a tempo determinato. Giudica infatti la programmazione universitaria una garanzia per il ricercatore, che dovrebbe a suo avviso essere adeguatamente motivato.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) chiarisce di essere d'accordo sul principio della programmazione, previsto anche da precedenti emendamenti, e invita perciò a riformulare il 12.26, analogamente al 12.24, per l'esame in Assemblea onde consentire una riflessione ulteriore sui vincoli che potrebbero essere posti agli atenei per assicurare certezze ai ricercatori. Puntualizza comunque che ciò dovrebbe avvenire previa acquisizione dell'abilitazione a professore associato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, ribadendo l'intenzione di proporre una più corretta riformulazione del 12.24 per l'Aula al fine di introdurre tale principio.

Posto ai voti, il 12.26 non è approvato.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha fatto proprio il 12.28, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sottoscrive il 12.29 e lo ritira.

Anche il senatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira, con rammarico, il 12.30.

Sul 12.31 dichiara il voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale condivide la proposta del relatore che riassume quanto già proposto in altri emendamenti presentati dal suo

Gruppo. Si tratta del resto di un tema essenziale, tanto più che occorrono risposte per i ricercatori a tempo indeterminato ai quali deve essere estesa la stessa procedura prevista per quelli a tempo determinato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide che l'emendamento affronti un aspetto rilevante, in quanto il testo governativo aveva tralasciato la disciplina dei ricercatori di ruolo a cui invece l'università deve molto, anche in termini di docenza.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) tiene a precisare che i concorsi sono bloccati da alcuni anni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che tale categoria sia stata in sostanza penalizzata dal blocco del reclutamento. Invita pertanto il Governo, una volta approvato definitivamente il provvedimento, a far sì che le procedure di abilitazione siano tempestive in modo da accelerare il reclutamento anche dei ricercatori a tempo determinato. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il senatore PITTONI (*LNP*) ha dichiarato il voto favorevole della propria parte politica, il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime vivo compiacimento per il consenso unanime registratosi sul 12.31 che offre un'adeguata risposta alle attese dei ricercatori. Si augura peraltro che il blocco del *turn over*, disposto dal decreto-legge n. 180 del 2009, non venga riproposto, in modo da consentire al testo di dispiegare i suoi effetti positivi.

L'emendamento 12.31, posto ai voti è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento del 12.33, 12.37, 12.35 e 12.36.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa proprio il 12.32 che riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso indicato dal relatore.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rimarcando la necessità di non abbandonare i giovani ricercatori che non conseguono l'abilitazione.

Posto in votazione, il 12.32 (testo 2) è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento del 12.34, 12.38, 12.42, 12.39 e 12.40.

In esito a successive e distinte votazione la Commissione respinge il 12.41 e 12.43.

Dopo che la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 12.44, esso, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 12.45 decade per assenza dei firmatari.

Dopo che la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 12.46, esso, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira il 12.47.

La Commissione approva quindi all'unanimità il 12.48, con conseguente preclusione del 12.49, 12.50, 12.51, 12.53, 12.52 e 12.54.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.55, ritenendo che il comma 11 sia eccessivamente macchinoso.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il relatore ad esprimere favorevole sul 12.48 e parere contrario sul 12.55.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conviene che la *ratio* sottesa alle due proposte sia analoga; si rimette pertanto al Governo.

Il sottosegretario PIZZA chiede una breve sospensione della seduta.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita il Governo a valutare attentamente l'emendamento, dichiarando di condividere tanto la soppressione del comma 9, disposta dal 12.48, quanto la soppressione del comma 11, prevista invece dal 12.55.

La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,10.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) rivedendo il proprio orientamento esprime parere favorevole sul 12.55.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara a sua volta favorevole.

L'emendamento 12.55 è quindi posto e approvato all'unanimità, con preclusione del 12.56.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore ASCIUTTI (*PdL*) sul 12.57, esso è posto in votazione e respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.0.1, domandando preliminarmente delucidazioni circa il parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio. Ritiene poi che l'emendamento rafforzi quanto già previsto nella cosiddetta "riforma Moratti", atteso che, secondo la normativa vigente, i ricercatori con determinati requisiti assumono il titolo di professori aggregati ed hanno pertanto un riconoscimento del ruolo di docenza.
Nel rilevare criticamente come la distinzione in due fasce impoverisca l'accesso alla carriera docente, si dichiara favorevole all'istituzione di un ruolo unico con una progressione interna oppure alla previsione di tre fasce che renderebbe più dinamico il percorso professionale, valorizzando il ruolo dei ricercatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo in particolare un orientamento negativo nei confronti della terza fascia dei professori universitari, alla luce della "riforma Moratti".

Posto in votazione, il 12.0.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 13, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.2 (testo 2), 13.4, 13.5 e 13.0.1. Invita invece a ritirare gli emendamenti 13.1 e 13.3.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione del 13.3, che invita a riformulare onde chiarire l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1, di cui raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 non è approvato.

Con riferimento al 13.2 (testo 2) interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale osserva che esso si pone in linea con quanto dichiarato del ministro Gelmini. L'Italia ha infatti la classe docente più anziana d'Europa, per cui l'emendamento consente il collocamento a riposo dei professori al sessantacinquesimo anno d'età, ferma restando la possibilità di stipulare contratti con le università e di essere titolari di progetti di ricerca. Ciò al fine di permettere agli atenei la scelta sul personale da mantenere in servizio, dando un segnale positivo alle nuove generazioni, senza recare ulteriori

oneri. Dichiara quindi il voto favorevole a titolo personale, ribadendo che si tratta di una opportunità in più consentita alle università.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) interviene in dissenso per dichiarare il voto contrario sull'emendamento. L'elevata anzianità della classe docente è infatti a suo giudizio dovuta al blocco del reclutamento ed ai limiti posti al *turn over* a fronte dei tagli. Ritiene pertanto nient'affatto scontato pensare che gli atenei, collocando a riposo i docenti a sessantacinque anni, assumano automaticamente giovani. Paventa perciò il rischio di uno svuotamento dell'università.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) tiene a precisare che, in virtù dell'emendamento, i docenti possono comunque essere assunti con contratto ed accedere ai fondi di ricerca, con autonomia più ampia essendosi liberati dagli oneri della didattica. Osserva altresì che il comma 6 impone che i punti organico e il corrispondente finanziamento liberato dal collocamento a riposo siano impiegati per il reclutamento, onde a favorire il ricambio. Dichiara quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta un certo disagio per il contenuto dell'emendamento, atteso che abbassare l'età pensionabile di persone qualificate potrebbe rappresentare un'offesa per la nostra cultura. Invita dunque a ritirare la proposta, onde non scadere nella facile demagogia.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) sottolinea la distinzione tra i costi per l'università e quelli per lo Stato, rilevando che l'emendamento effettivamente alleggerisce il peso economico per gli atenei, spostandolo tuttavia sullo Stato. Rammenta altresì che in un contesto di generale innalzamento dell'età pensionabile può risultare improprio proporre addirittura un abbassamento, tanto più che le università si priverebbero di personale senza poterne assumerne dell'altro, data la scarsità di risorse. Ritiene peraltro che i docenti universitari stiano già compiendo molti sacrifici, tra cui ad esempio la triennalizzazione degli scatti e l'eliminazione degli automatismi stipendiali, per cui non sarebbe a suo avviso corretto privare le università di tale bagaglio di esperienza.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) interviene in dissenso, ricordando il contesto generale riguardante l'età pensionabile. In proposito giudica più corretto che i professori universitari possano andare in pensione a settant'anni come peraltro accade per i primari ospedalieri. Nel dichiarare quindi la propria astensione osserva che il dibattito sul collocamento a riposo è risalente. Puntualizza altresì che, qualora un docente andasse in pensione a sessantacinque anni ma mantenesse la titolarità di progetti di ricerca, graverebbe ugualmente sugli atenei.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) segnala lo scarto esistente tra il basso tasso demografico e l'elevato invecchiamento della popolazione, a cui si aggiunge una generalizzata svalorizzazione dell'età avanzata. Si dichiara quindi concorde sull'idea di ampliare le possibilità ai giovani purché ciò non significhi eccedere nel giovanilismo. Invita poi a considerare che l'età non è affatto un ostacolo nel rapporto docente e discente. Dissente conclusivamente dall'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 13.2 (testo 2) non è approvato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula il 13.3 in un testo 2 che chiarisce la portata dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 rispetto ai professori ed ai ricercatori universitari. Risponde altresì ad una richiesta di chiarimento del senatore CERUTI (*PD*), con riferimento ai provvedimenti che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Previa dichiarazione di astensione a nome del Gruppo del senatore RUSCONI (*PD*), l'emendamento 13.3 (testo 2) è approvato, con conseguente assorbimento del 13.4 e del 13.5.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1905

Art. 12

12.32 (testo 2)
CALABRÒ, ASCIUTTI
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

Art. 13

13.1
MUSSO, MARCUCCI
Sopprimere l'articolo 13.

13.2 (testo 2)
RUSCONI, LIVI BACCI
Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13. (Collocamento a riposo) — 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
E' fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.
5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi i e 3 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento; possono altresì accedere ai fondi di ricerca e svolgere funzioni di coordinamento di gruppi e progetti di ricerca. I ricercatori e i professori che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.
6. I punti organico e il corrispondente finanziamento liberato dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente».

13.3
ASCIUTTI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: ''ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni'' si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un periodo ulteriore di servizio».

13.3 (testo 2)
ASCIUTTI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma

decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 4, lettera c), sostituire le parole "e 14" con le seguenti: ", 14 e 17".

13.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: ''ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,'' si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età anni non è consentita l'opzione per un biennio ulteriore di servizio».

13.5

GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: ''31 dicembre 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011''».

13.0.1 (già 13.6)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

*Dopo l'***articolo 13,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio, nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico, sono inquadrati nel ruolo di professori di terza fascia ed il loro trattamento economico è rideterminato ai sensi della lettera *l)*, comma 4, dell'articolo 5 della presente legge».